

STATUTO

IL MONDO DEI BAMBINI - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA
GESUALDO SCARDAMAGLIA 38/A

Numero REA: CZ - 195959

Codice fiscale: 03345070795

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

<u>STATUTO</u>		
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA		
Art.1		
È costituita con sede nel COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ) una So-		
cietà Cooperativa sociale con la denominazione di "MONDO DEI		
BAMBINI - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE " .		
La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di leg-		
ge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresen-		
tanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con		
deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nel-		
l'ambito del Comune sopra indicato.		
La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2070 , ma		
potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea stra-		
ordinaria.		
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO		
Art.2		
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste		
nell'atto costitutivo, nella Legge 8 novembre 1991 N. 381		
ss.mm.ii., del D.Lgs 3 luglio 2017 N. 112 relativi regolamenti		
attuativi, nonché quelle contenute nel Titolo VI del Codice		
Civile ed in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V		
dello stesso codice in materia di società a responsabilità li-		
mitata.		
Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in ma-		
teria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 del		

ALLEGATO "B "
RACC. N.30092

codice civile.

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o da sue successive modificazioni, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto alla normativa in essere per le società per azioni, in quanto compatibile.

SCOPO SOCIALE

Art. 3

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e al D.Lgs 30 luglio 2017 N. 112, **non ha scopo di lucro**. Il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai **sensi dell'art. 1, lett. "A" della legge 381/91** e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori

condizioni economiche, sociale e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla L. 142/2001.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A norma della L. 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa può aderire alla Confederazione Cooperative Italiane e/o ad altre associazioni di tutela del movimento coo-

	perativo.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così sopra	
	definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	avanti determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgi-	
	mento di attività produttive in conformità a quanto previsto	
	dalla L. 381/91 lett. "A" ed ai fini del raggiungimento degli	
	scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento delle attività	
	relative ad:	
	Attività socio-assistenziali ed educative quali:	
	A) L'organizzazione di spazi e scuole per l'infanzia quali	
	asili nido, scuole infanzia, aree verdi attrezzate, cen-	
	tri ricreativi cittadini (estivi e non), ludoteche e	
	luoghi in cui i bambini possono ricevere gli stimoli ne-	
	cessari allo sviluppo della loro personalità, comprensi-	
	vi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano;	
	B) L'organizzazione di feste e recite per bambini con ani-	
	mazioni e spettacoli;	
	C) L'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali,	
	d'animazione e spettacolo;	
	D) La prestazione di servizi ricreativi ed educativi per	
	il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle	
	attività didattiche attraverso:	
	- Centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad ac-	
	cogliere bambini e ragazzi, maschi e femmine;	
	- Ludoteche organizzate in conformità a spazi opportuna-	

	mente strutturati per tipologie di attività ludiche;	
	- Ludo-bus appositamente attrezzati per attività di gioco	
	e di grandi animazioni;	
	- Centri aggregati e centri educativi per preadolescenti	
	ed iniziative mirate occasionali per preadolescenti;	
	E) L'assistenza ai preadolescenti ed agli adolescenti di un	
	concreto sostegno didattico, mediante l'organizzazione	
	di corsi e lezioni di "ripasso" e "dopo-scuola", nonché	
	di approfondimento delle materie scolastiche sulla base	
	delle esigenze individuali da ciascuno manifestate;	
	F) La gestione di spazi culturali e ricreativi quali ludo-	
	teche, baby-parking ed ogni altro spazio ludico ricrea-	
	tivo per minori;	
	G) Il servizio scuola-bus;	
	H) Il coordinamento delle attività di centri culturali coo-	
	perative, compagnie teatrali ed artistiche che operano	
	nel settore dell'infanzia;	
	I) L'istituzione di rapporti con le istituzioni locali per	
	la promozione e lo sviluppo di iniziative comuni sempre	
	nel contesto della promozione e della tutela dei diritti	
	dell'infanzia;	
	L) La promozione e lo sviluppo di corsi di formazione per gli	
	operatori del tempo libero per l'infanzia;	
	M) L'istituzione di rapporti di collaborazione con organizza-	
	zioni nazionali ed internazionali che si occupano di problema-	

	tiche inerenti il mondo dell'infanzia;	
	N) La collaborazione con tecnici e specialisti del settore	
	dell'infanzia;	
	O) La promozione di ogni iniziativa volta a realizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia nonché a rendere consapevoli i genitori dei doveri e dei diritti che loro competono quali primi educatori dei loro figli;	
	P) La gestione stabile o temporanea per conto proprio o per conto terzi di scuole per infanzia che favoriscano la crescita intellettuale, fisica, spirituale e religiosa dei bambini nonché centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	Q) La prestazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, tanto presso la famiglia, quanto presso le scuole o altre strutture d'accoglienza. Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa in ottemperanza alle norme del d.p.r. 30 aprile 1970 numero 602. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo sociale e quindi solo strumentalmente ad esso, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la Cooperativa potrà, tra l'altro a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: compiere tutte le operazioni finanziarie che siano non prevalenti e strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'osservanza del Decreto Legislativo 1 settembre 1992 numero 385 commerciali ed industriali, im-	

biliari e mobiliari, nonché ogni e qualsiasi operazione ritenuta comunque utile per l'impresa sociale. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della L. 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dai soci.

SOCI

Art.4

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo, né superiore al massimo stabiliti dalla legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

È inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e- splicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere ammessi come **soci - lavoratori** elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Possono essere soci della cooperativa i **volontari** che, in possesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità previste in materia dalla legge.

In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere soci, nei limiti stabiliti dalla legge, i **soci sovven-**

tori di cui alla Legge n. 59/1992 e le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

Art.5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza e codice fiscale;

b) - l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:

a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;

b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci - lavoratori a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art.6

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del-

l'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.

Art.7

I soci-lavoratori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

REGOLAMENTI

Art.8

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso

di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.

I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 9

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI

Art. 10

L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) - alla loro formazione professionale;

b) - al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo, della cooperativa.

Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il termine di cinque anni;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima stabilita dallo statuto, ha il diritto di

partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei

confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

RECESSO E DECADENZA

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R o pec alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale della sede legale della società.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-

le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:

- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ESCLUSIONE

Art.12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata A/ R o pec, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando nominato. Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, la deliberazione è assunta dall'Assemblea dei Soci.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre

opposizione al Tribunale della sede della società, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI

Art.13

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,

comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinques del codice civile.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi degli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Art. 15

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare

un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del

collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.17

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro **100,00 (cento/00);**

2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 22 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con

il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

Art. 18

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R o pec.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.19

Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - BILANCIO SOCIALE

Art.20

L'esercizio sociale va dal **1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.**

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa.; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2420 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di **bilancio sociale**, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. La cooperativa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.

RISTORNI

Art. 21

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

I ristorni posso essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulle ripartizioni dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile;

d) ad eventuale riserva straordinaria;

e) a fini mutualistici.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Art. 23

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) Organo di Controllo, quando nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente ai sensi del successivo articolo 28 con lettera raccomandata A/R

o pec o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti proposti con richiesta scritta da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque entro 20 giorni dalla richiesta.

In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del

Re- visore;

c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti

l'Organo Amministrativo;

d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;

e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente

Statuto;

f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-

co;

h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguente-

mente, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento

della liquidazione.

Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte

alla presenza di un notaio.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o

chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.

Art. 25

L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione

quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci

che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci pre-

senti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.26

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio. Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la società aderisce.

Art.27

L'Assemblea è presieduta, secondo l'organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel
Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.28

L'Amministrazione della società è affidata, secondo determina-
zione dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche so-
ciali, ad un Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica
tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-
la loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è
stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzio-
ne.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la
loro sostituzione, valgono, rispettivamente le norme di cui
agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministra-
tori sia sempre costituita da soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al
possessione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in-
dipendenza.

Art.29

In caso di nomina, il Consiglio di Amministrazione si compone da tre ad un massimo di sette consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell'art.2386 del Cod. Civile.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

È consentito l'intervento al Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A/R, pec o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 31

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-

miti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 32

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i casi previsti dall'art. 28, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed ammini-

strativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo ad altro socio designato dall'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 C.C., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, che opererà ai sensi della legge tempo per tempo vigente.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico esercita anche il

controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Art. 34

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto divieto:

- a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

40 di 42

41 di 42

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.
n. 82 del 07 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
F.to:
Gianluca Perrella